

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 121/02/2011

Fatto e Diritto

In via preliminare, questa Commissione deve dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi riuniti (anni di imposta dal 2005 al 2010) per violazione dell'art.21 del D.Lgs.546/92.

Dagli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alzano Lombardo risulta che gli avvisi di accertamento impugnati, sono stati notificati al contribuente in data 11.12.2010, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità e rifiuto del contribuente a ricevere gli atti.

Insegna la Giurisprudenza che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., compiute le prescritte formalità (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), si perfeziona con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia di detto deposito (ex multis Cass. sent. 1504 del 27.02.1990).

Quindi, nella fattispecie, la notifica degli avvisi di accertamento a mezzo di messo comunale è avvenuta ed è da ritenersi perfezionata in data 11 dicembre 2010.

Il citato art.21 statuisce, a pena di inammissibilità, che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla detta notificazione e, quindi, nel caso in esame, il termine per la proposizione del ricorso spirava il 9 febbraio 2011.

I ricorsi risultano ricevuti dal Comune e dalla Commissione in data 11 febbraio 2011, cioè due giorni dopo la scadenza.

Trattasi di termine perentorio la cui inosservanza, rilevabile di ufficio, determina l'inammissibilità del ricorso e preclusione ad esaminare il merito.

Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.